

MODULARIO  
101DT110001



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE VII

P. 39939

Roma, 10 MAG. 2011

Spettabile  
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  
Via Goito, 4  
00187 ROMA

c.a. Prof. Franco Bassanini  
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2011.

Si trasmette copia del decreto indicato in oggetto, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 8 bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Francesco Parlato)



*Il Ministro  
dell'Economia e delle Finanze*

VISTO l'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito "DL 269/2003"), che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni (di seguito "CDP");

VISTO il comma 7, lettera a), del citato articolo 5 del DL 269/2003 che prevede, tra l'altro, che CDP effettua operazioni di finanziamento - sotto qualsiasi forma - tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione, utilizzando risorse provenienti dalla raccolta postale;

VISTO il comma 8 del citato articolo 5 del DL 269/2003 che prevede, tra l'altro, l'istituzione della gestione separata per il finanziamento delle attività di interesse pubblico di cui al comma 7, lettera a), del medesimo articolo 5;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, che ha inserito il comma 8-bis all'articolo 5 del DL 269/2003, che dispone in merito alla possibilità di CDP di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale i cui requisiti sono definiti con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare;

VISTO l'articolo 5, comma 21, del DL 269/2003 il quale prevede che al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO lo statuto di CDP;

RITENUTA la necessità di definire, ai sensi e per gli effetti del comma 8-bis dell'art. 5 del DL 269/2003, i requisiti, anche quantitativi, delle società, oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP, di interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese;

DECRETA:

Articolo 1

1. Ai fini della qualificazione di cui all'articolo 5, comma 8-bis, del DL 269/2003 sono di rilevante interesse nazionale le società di capitali (di seguito "Società") operanti nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia, delle assicurazioni e dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e dell'innovazione ad alto contenuto tecnologico e dei pubblici servizi.
2. Al di fuori dei settori di cui al comma che precede, sono di rilevante interesse nazionale le Società che possiedono i seguenti requisiti cumulati:
  - a) fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro;
  - b) numero medio di dipendenti nel corso dell'ultimo esercizio non inferiore a 250.
3. Nei casi in cui il livello di fatturato o il numero dei dipendenti siano inferiori a quelli indicati, ma comunque nei limiti del 20% dei suddetti valori del comma 2, l'attività della Società deve risultare rilevante in termini di indotto e di benefici per il sistema economico-produttivo del Paese, anche in termini di presenza sul territorio di stabilimenti produttivi.

4. In ogni caso, le Società di cui ai commi precedenti devono presentare significative prospettive di sviluppo. La valutazione di questo requisito spetta ai competenti organi di CDP unitamente alla valutazione della ricorrenza degli altri requisiti previsti dal presente decreto e alla luce delle previsioni statutarie in merito alla situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico delle società nelle quali CDP assume partecipazioni e alla presenza di adeguate prospettive di redditività.
5. I requisiti previsti dalla legge, dal presente decreto e dallo Statuto devono essere presenti al momento in cui l'operazione è deliberata dai competenti organi di CDP.

Roma, - 3 MAG. 2011

IL MINISTRO



PER COPIA CONFORME

10 MAG. 2011

